



COMUNE DI BRISSAGO

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PORTI COMUNALI

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BRISSAGO

in applicazione della Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e delle relative norme di applicazione,

RISOLVE

TITOLO I **Disposizioni generali**

Art. 1¹

Costituzione

Il servizio Porti Comunali è istituito e gestito dal Comune.

Art. 2¹

Scopo e campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina i principi generali inerente alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture del Servizio e ne regola i rapporti con gli utenti.

TITOLO II **Organizzazione**

Art. 3¹

Organi

Organi del Servizio sono:

- a) il Consiglio comunale;
- b) il Municipio;
- c) la Commissione di revisione;
- d) il Direttore.

Art. 4¹

Competenze del Consiglio comunale

¹Il Consiglio comunale:

- a) adotta i regolamenti del Servizio, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- b) approva i canoni di locazione, le tariffe e le tasse;
- c) esamina ed approva il conto preventivo ed il conto consuntivo;
- d) autorizza le spese di investimento;

- e) decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria del Servizio;
- f) autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative.

²E' per il resto applicabile l'art. 13 cpv. 1 LOC.

Art. 5¹

Competenze del Municipio

¹Il Municipio è responsabile dell'amministrazione del Servizio e lo rappresenta in giudizio.

²Il Municipio provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo del Servizio, in particolare:

- a) presenta al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;
- b) propone al Consiglio comunale la realizzazione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;
- c) allestisce il regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale;
- d) stabilisce, entro i limiti fissati dal presente regolamento, i canoni di locazione, le tariffe e le tasse;
- e) nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal regolamento organico dei dipendenti del comune;
- f) designa il direttore del Servizio;
- g) delibera in tema di commesse pubbliche.

Art. 6¹

Compiti del Direttore

Il Direttore collabora con il Municipio nella gestione del Servizio, in particolare:

- a) formula preavvisi e proposte sui progetti inerenti alla manutenzione ed alla costruzione di nuove opere;
- b) preavvisa i canoni di locazione, le tariffe e le tasse;
- c) collabora alla stesura e alle modifiche dei regolamenti del Servizio.

Art. 7

Commissione di revisione

La Commissione della gestione del Consiglio comunale funge da Commissione di revisione.

Art. 8¹

Contabilità dell'azienda

La contabilità del Servizio è allestita secondo il modello contabile armonizzato ed è integrata a quella del Comune (art. 151 e ss. LOC).

Art. 9¹

Proventi

¹Il Servizio deve coprire tutti i costi tramite i canoni di locazione e le tasse di utenza.

²L'utile d'esercizio sarà riportato in aumento dello specifico fondo di capitale proprio.

³La perdita di esercizio sarà riportata in diminuzione dello specifico fondo di capitale proprio.

TITOLO III

Locazione

CAPITOLO 1

Condizioni generali

Art. 10

Contratto di locazione

¹I posti di attracco sono attribuiti mediante la sottoscrizione di un contratto di locazione.

²Per quanto non previsto dal presente Regolamento, le condizioni contrattuali sono fissate dal Municipio.

Art. 11

Assegnazione dei posti

¹I posti di attracco sono assegnati dal Direttore nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i conduttori devono essere persone fisiche e nel contempo proprietari del natante stazionato;
- b) non può essere assegnato più di un posto d'attracco per persona;
- c) i posti disponibili sono assegnati prioritariamente alle persone domiciliate nel Comune e quindi a quelle residenti.

²Il Direttore, se l'interesse pubblico o generale lo giustifica, può derogare a quanto previsto alle lettere a e b del cpv. 1 e stipulare contratti di locazione a condizioni speciali con enti pubblici, cantieri nautici, imprese di trasporto concessionate, ditte di noleggio autorizzate, associazioni e albergatori.

³Nel caso in cui il numero di richieste supera quello di posti di attracco disponibili il Municipio allestisce una lista di attesa. I posti di attracco che si liberano vengono assegnati secondo l'ordine di iscrizione nella lista, considerate le dimensioni del natante e salvaguardato il rispetto del cpv. 1.

Art. 12

Cessione del contratto e sublocazione

¹La cessione a terzi del contratto di locazione non è ammessa.

²La sublocazione è consentita unicamente ai beneficiari di un contratto speciale ai sensi dell'art. 11 cpv. 2, se il contratto lo prevede esplicitamente. I canoni di sublocazione non possono superare quelli previsti all'art. 17.

Art. 13¹

Durata

¹I contratti sono stipulati per una durata di uno o di dieci anni.

²Con il contratto decennale il conduttore è tenuto pure a stipulare un prestito a favore del Comune, il quale sarà rimborsato, senza rifusione di interessi, al momento della scadenza o dello scioglimento del contratto.

Art. 14

Canone di locazione

¹Il Municipio fissa mediante Ordinanza i canoni di locazione ed i prestiti nel rispetto ed entro i limiti di quanto previsto al Capitolo 2 del presente Titolo.

²Il Municipio adegua periodicamente i canoni di locazione ai mutamenti dei costi del capitale e dell'esercizio.

Art. 15¹

Assenza prolungata

¹Durante un'assenza prolungata, il Servizio ha facoltà di assegnare il posto ad un natante di passaggio.

²Il locatario non può vantare alcun diritto in merito all'effettiva occupazione del posto durante l'assenza del proprio natante.

CAPITOLO 2**Canone di locazione****Sezione 1****Porto alla Ressiga****Art. 16²**

Categorie di natanti

¹Per fissare l'ammontare dei canoni di locazione e dei prestiti fanno stato le seguenti categorie:

Categoria	Larghezza del natante (in cm)
I	fino a 200 (barche a remi con motore fino a 14.8 KW)
II	da 201 a 215
III	da 216 a 230
IV	da 231 a 280
V	da 281 e oltre

²Nel caso in cui la lunghezza del natante superi di quattro volte la larghezza, per la fissazione del canone di locazione fa stato la categoria superiore.

Art. 17²

Canone di locazione

¹ Per la locazione annuale di un posto di attracco valgono i seguenti canoni massimi (IVA esclusa):

Ormeggio	Categoria	Canone (in CHF)
Molo e pontili interni	I	2'000.00
	II	3'000.00
	III	3'500.00
	IV	4'500.00
	V	5'500.00
Pontile scogliera ovest	I	2'000.00
	II	3'000.00
Gavitelli	I	600.00
	II	600.00
Cantieri nautici	IV	7'000.00
	V	8'000.00

²Per la locazione decennale di un posto di attracco valgono i seguenti canoni e prestiti massimi (IVA esclusa):

Categoria	Canone/anno (in CHF)	Prestito (in CHF)
I	-	-

II	2'000.00	15'000.00
III	2'500.00	17'000.00
IV	3'000.00	20'000.00
V	4'000.00	28'000.00

³Il canone di locazione include le spese accessorie per l'acqua corrente e l'elettricità dovute ad un normale utilizzo dell'imbarcazione, nonché le spese per l'illuminazione e la segnalazione del porto. È altresì inclusa la tassa per l'occupazione del demanio pubblico.

Art. 18²

Posti turistici

¹Per l'attracco di natanti di passaggio o di natanti di turisti valgono le seguenti tasse massime (IVA esclusa):

Periodo	Categoria	Tassa (in CHF)
aprile – settembre	Tutte	100.00 / 24 ore
ottobre - marzo	I e II	200.00 / mese
	III, IV, V	300.00 / mese

²La tassa incassata è dovuta, in ragione del 30%, al locatario del posto di attracco.

³L'attracco di natanti di passaggio o di natanti di turisti è ammesso di principio per una durata massima di 3 notti.

Sezione 2

Vecchio porto

Art. 19²

Categorie di natanti

¹Nel vecchio porto possono essere ormeggiati i seguenti natanti:

- a) barche a remi;
- b) barche a remi con motore ausiliario;
- c) barche a remi di pescatori professionisti con motore ausiliario.

²Per fissare l'ammontare dei canoni di locazione e dei prestiti fanno stato le seguenti categorie:

Categorie	Lunghezza (in cm)	Larghezza (in cm)
IA	fino a 400	fino a 160
IB	da 401 fino a 650	fino a 235.00

Art. 20²

Canone di locazione

Per la locazione annuale di un posto di attracco valgono i seguenti canoni massimi (IVA esclusa):

Categoria	Canone (in CHF)
IA	600.00
IB	700.00

TITOLO IV

Utilizzo delle infrastrutture

Art. 21

Applicazione

¹Le disposizioni sull'utilizzo delle infrastrutture si applicano a tutta l'area portuale, inclusi gli stabili e le attrezzature a terra.

²Queste disposizioni sono vincolanti per tutti i locatari dei posti di attracco e per tutte le persone che si soffermano all'interno dell'area portuale.

Art. 22

Strada di accesso al porto alla Ressiga

¹L'accesso al porto con veicoli e l'uso dello scivolo interno è autorizzato unicamente per il trasporto, il varo e l'alaggio di natanti con lunghezza fuori tutto non superiori ai 6 m.

²La piazza di giro adiacente al porto deve sempre essere mantenuta libera. È in particolare vietato il parcheggio di autoveicoli e di natanti di qualsiasi genere.

Art. 23

Accesso al porto alla Ressiga

¹L'accesso al molo principale è libero.

²L'accesso ai pontili interni e ai bracci per l'attracco dei natanti è riservato ai locatari, nonché ai loro ospiti.

³Le unità in entrata nel porto che non dispongono di un attracco a loro riservato devono rivolgersi al sorvegliante.

³L'attracco permanente all'esterno del molo è vietato.

⁴Se le condizioni meteorologiche lo permettono è ammesso l'attracco temporaneo all'esterno del molo, nello spazio appositamente apprestato, per la durata massima di quattro ore e limitatamente dalle 08.00 alle 23.45. L'ormeggio avviene ad esclusivo rischio dell'utente.

Art. 24

Immatricolazione

I natanti stazionati negli impianti comunali devono essere immatricolati e muniti dei relativi contrassegni, ben visibili per consentirne l'identificazione. Sono eccettuati i natanti menzionati all'art. 16 cpv. 2 dell'Ordinanza federale dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI).

Art. 25

Approdo e ormeggio

¹I natanti devono essere ormeggiati al posto loro assegnato.

²Il cambiamento dei posti assegnati può avvenire solo con il consenso del Municipio.

³Il Municipio può modificare in ogni tempo i posti di ormeggio, dandone comunicazione agli interessati.

⁴La scelta del sistema di ormeggio è libera. Esso deve tuttavia essere realizzato a regola d'arte e non deve danneggiare l'infrastruttura usata e l'ormeggio di altre imbarcazioni. I natanti devono essere fissati adeguatamente ai supporti previsti per tale scopo utilizzando ormeggi della dovuta misura e forza.

⁵È vietata qualsiasi modifica alle installazioni. Sono segnatamente vietati lavori di traforatura o altri interventi di tipo meccanico.

⁶Al fine di evitare rumori le barche a vela devono essere munite di supporti che impediscano lo sbattere delle cordine contro gli alberi.

⁷Ogni natante deve essere protetto su ambedue i lati con parabordi di materiale sintetico e di gomma commisurati alle dimensioni dell'imbarcazione.

⁸La barra del timone deve essere tenuta salda e ferma mediante cima testata.

⁹La prua dell'imbarcazione deve possibilmente essere rivolta verso i venti predominanti.

Art. 26

Circolazione

¹All'interno del comprensorio e nelle immediate vicinanze delle infrastrutture portuali la velocità dei natanti non deve superare i 5 km/h.

²Gli accessi devono sempre essere mantenuti liberi.

Art. 27

Manutenzione e cura

¹La manutenzione ordinaria è eseguita dal Comune.

²Ogni utente deve utilizzare con cura le infrastrutture a disposizione.

³I proprietari dei natanti provvedono alla loro buona manutenzione.

⁴Danni o difetti agli impianti o alle imbarcazioni devono essere tempestivamente notificati al servizio competente, rispettivamente al proprietario del natante danneggiato.

⁵Natanti in cattivo stato di manutenzione, abbandonati, affondati o non correttamente ormeggiati sono rimossi a spese del proprietario.

Art. 28²

Ordine generale e divieti

¹È vietato fare il bagno nelle infrastrutture portuali e nelle immediate vicinanze. È altresì vietato praticare il surf a meno di 50 m dal porto.

²I pontili, le rampe e i viali di accesso devono sempre essere tenuti sgombri.

³Sono vietati i lavori di manutenzione e di riparazione che possono causare inquinamenti o eccessivi rumori; in particolare è proibito travasare carburante nei natanti o eseguire cambi dell'olio a motore, come pure pulire i natanti con detergenti o sostanze chimiche, se non nelle aree appositamente designate a tale scopo.

⁴Difetti che possono causare perdite di olio o di carburante devono essere immediatamente eliminati.

⁵È vietato l'attracco di imbarcazioni munite di toilettes e/o di lavelli con scarico in acqua. Le toilettes chimiche chiuse devono essere scaricate nei luoghi appositamente indicati senza provocare inquinamenti.

⁶Le acque luride dei natanti (acque di sentina, oli) devono essere evacuate tramite un'apposita pompa.

⁷Ogni utente è tenuto a salvaguardare scrupolosamente la pulizia sul lago e nell'area dell'infrastruttura; qualora dovesse lasciare tracce di sporco è suo compito provvedere all'immediata pulizia e alla rifusione di eventuali danni.

⁸Equipaggi in tardo rientro sono tenuti ad evitare rumori inutili.

⁹È inoltre vietato:

- a) l'attracco, anche temporaneo, se non di emergenza, di natanti estranei alle infrastrutture;
- b) autorizzare terze persone ad usufruire del proprio posto, anche per un breve periodo;
- c) lasciare inutilizzato il posto di attracco senza chiedere l'autorizzazione al Municipio.

Art. 29

Responsabilità

¹L'uso delle infrastrutture avviene a rischio proprio dell'utente.

²Il proprietario del natante è responsabile dei danni che lo stesso causa nell'area infrastrutture, siano esse manufatti o altri natanti.

³Il Comune non risponde in caso di avarie, incendi, furti o manomissioni alle imbarcazioni, siano esse causate da persone o da eventi naturali. Resta riservato l'art. 58 CO.

⁴I proprietari che affidano i loro natanti a terzi sono personalmente responsabili per i danni da questi causati.

Art. 30

Inagibilità

In caso di inagibilità dei porti per mancanza di profondità d'acqua il locatario non può vantare alcuna pretesa.

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 31

Esecuzione

¹Il Municipio è responsabile dell'applicazione del presente Regolamento ed emana le necessarie disposizioni esecutive. In particolare, il Municipio fissa i canoni di locazione entro i limiti massimi stabiliti dal presente Regolamento. Nei limiti fissati dalla legge esso può delegare le competenze attribuitegli.

²Il mancato rispetto delle norme del presente Regolamento è punito con la multa ai sensi dell'art. 145 LOC.

³È riservata l'applicazione delle disposizioni del Codice delle Obbligazioni per quanto concerne i contratti di locazione.

Art. 32

Entrata in vigore

¹Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato o del Dipartimento da esso delegato.

²Il Regolamento "Azienda Porto Comunale" del 14 dicembre 1992 e ogni altra norma contraria al presente Regolamento sono abrogati.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente

Il Segretario

(E. Dellagiacoma)

(Avv. G. Cotti)

Approvato dal Consiglio comunale in data 3 ottobre 2017.

Approvato dalla Sezione degli enti locali in data 6 giugno 2018.

¹Modifiche approvate dal Consiglio comunale in data 30 marzo 2021 e ratificate dalla Sezione degli enti locali in data 12 ottobre 2021.

²Modifiche approvate dal Consiglio comunale in data 2 dicembre 2025 e ratificate dalla Sezione degli enti locali in data 10 agosto 2026.